



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

**Il Tribunale di Como**

nella persona del Magistrato Dott. Andrea Canepa

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 3609/2017 Reg. Gen. tra:

- **[REDACTED]**

rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Fabiani;

*attrice;*

nei confronti di

- **Intesa San Paolo spa in persona del legale rappresentante pro tempore**

rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Guzzetti;

*convenuta;*

pagina 1 di 5

avente ad **oggetto**: contratto bancario;

**CONCLUSIONI:**

**per entrambe le parti**: si vedano le conclusioni esposte negli atti introduttivi.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda presentata dalla parte attrice deve ritenersi fondata nei limiti della somma di euro 61.621,12 indicata dal CTU quale terza ipotesi nella tabella allegata all'ultima integrazione della perizia espletata in corso di causa (datata 30 Luglio 2019).

Va in primo luogo accolta l'eccezione di prescrizione presentata dalla parte convenuta essendo emersa in sede di CTU l'inesistenza di contratti di scritti di affidamento antecedenti a quello datato 09 Marzo 2006 (cfr. doc. 4 di parte attrice) e non potendosi attribuire rilevanza, atteso il generale obbligo di forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, a meri atteggiamenti di tolleranza da parte dell'istituto di credito nei confronti di sconfinamenti del correntista.

Sempre in punto prescrizione, contrariamente a quanto osservato dal CTP della banca, va tuttavia osservato come correttamente il CTU, nel determinare la somma oggetto di ripetizione, abbia fatto riferimento non al saldo banca bensì al saldo rettificato; ciò poiché a prescriversi è senz'altro l'azione di ripetizione dell'indebito ma non la sottostante azione di nullità di clausole contrattuali illegittime la cui disapplicazione deve produrre effetti anche in relazione al periodo prescritto, imponendo una ricostruzione contabile che elimini per l'intera durata contrattuale le poste illecitamente addebitate.

Venendo ai profili inerenti l'anatocismo, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, deve ritenersi condivisibile il metodo utilizzato dal CTU per il calcolo delle somme illegittimamente addebitate a parte attrice presentando il suddetto conteggio, ancorché effettuato soltanto sulla base degli estratti conto trimestrali a scalare, un margine di attendibilità comunque assai elevato. Sul punto è in ogni caso da ricordare come la prova del fatto costitutivo di una pretesa non debba necessariamente configurarsi in termini di assoluta certezza potendo considerarsi sufficiente una dimostrazione dell'alta probabilità di verifica del fatto stesso.

Sempre in punto anatocismo, è inoltre da ritenere che l'esecuzione da parte della banca degli adempimenti previsti dalla delibera CICR del 09 Febbraio 2000 non valga a rendere legittima la pratica anatocistica per il periodo successivo al 01 Luglio 2000. Se infatti quest'ultima, relativamente al lasso temporale precedente, deve ritenersi illegittima e conseguentemente inidonea a produrre effetti, il successivo passaggio ad un regime di capitalizzazione periodica degli interessi, quantunque divenuto lecito alle condizioni sancite dalla suddetta delibera, è in ogni caso da considerare, in presenza di un saldo costantemente passivo, quale condizione peggiorativa per il correntista; come tale soggetta quindi alla necessità di una sua esplicita approvazione ai sensi dell'art. 7 c. 3 della delibera stessa, insussistente nel caso di specie.

Né una pattuizione avente effetto sanante dell'illegittimità dell'anatocismo può rinvenirsi nel contratto di apertura di credito del 09 Marzo 2006 risultando ivi indicato soltanto il tasso degli interessi passivi ma non anche di quelli attivi e non potendosi pertanto considerare soddisfatta la condizione della pari periodicità di contabilizzazione degli interessi stessi.

Con riferimento infine alle doglianze di parte attrice relative agli addebiti per interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto ed ulteriori oneri addebitati alla società correntista, si condivide l'operato del CTU che ha correttamente sottolineato l'inesistenza di pattuizioni a riguardo fino alla stipulazione, in data 09 Marzo 2006, del succitato contratto di apertura di credito.

In definitiva, la domanda attorea potrà pertanto essere accolta per la suindicata somma di euro 61.621,12, cifra a cui dovranno essere aggiunti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo così come richiesto dalla parte attrice.

Quanto alle spese di lite le stesse, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata, devono essere poste a carico della convenuta soccombente la quale, per i medesimi motivi, dovrà pure sostenere le

spese di CTU.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) Condanna Intesa San Paolo spa in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 61.621,12 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
- 2) Condanna Intesa San Paolo spa in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 per spese ed euro 12.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- 3) Pone le spese di CTU a carico di Intesa San Paolo spa in persona del legale rappresentante pro tempore.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Como, 29 Ottobre 2020.

Il Giudice  
Andrea Canepa